



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 42

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNO 2021, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ES. 2020 – FONDI VINCOLATI, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno DUEMILAVENTUNO addi TRE del mese di LUGLIO alle ore 17,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO

DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assentati:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNO 2021, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ES. 2020 - FONDI VINCOLATI, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 11.11.2021 ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021 - 2023 e relativi allegati;
- il Ministero dell'Interno con proprio decreto ha disposto il differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
- il Consiglio Comunale non ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020;

Considerato che:

- per quanto sopra esposto l'ente si trova in “esercizio provvisorio” di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);
- secondo il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.”*

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.*
2.
3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo*

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinquies.

3- bis.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle rentate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.*

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta".

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate".

Visto altresì il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

Viste le relazioni rese, ai sensi dell'art. 187, comma 3, TUEL, dai Responsabili dei Servizi Amministrativo Demografico, Finanziario Tributi, Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Tecnico – Urbanistica e Ambiente allegate al presente atto quali parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dalle quali si evince la necessità di utilizzare una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 pari ad euro 70.000,00 al fine di intraprendere le necessarie azioni per la efficace ed efficiente gestione amministrativa del proprio settore, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'Ente;

Verificato che, dalla lettura combinata degli artt. 175 comma 5 bis e 187 commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, le suddette variazioni sono di competenza della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, così come espressamente disposto dal punto 8.11 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Visto che ai sensi dell'art. 187, commi 3 quinquies e 3 sexies, del D.Lgs. n. 267/2000, risulta preliminarmente necessario rideterminare il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, di cui al comma 3 quater dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2021 con la quale si è determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020;

Ritenuto necessario aggiornare il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 sulla base delle risultanze di preconsuntivo esercizio 2020 elaborate dal Servizio Finanziario anche in considerazione della Certificazione dei Fondi per le Funzioni Fondamentali trasferiti nel 2020 e non utilizzati che confluiscono nell'avanzo vincolato;

Visto il prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- allegato A) "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" con il quale viene aggiornato il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 nell'importo di € 4.729.518,18, così composto:

Parte accantonata:	€	5.405.258,06
Parte vincolata:	€	354.949,01
Parte destinata agli investimenti:	€	115.193,00
Parte disponibile:	€	1.145.881,89
TOTALE RISULTATO D'AMM. PRESUNTO	€	1.145.881,89

Vista la necessità di apportare le variazioni, riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anno 2021, gestito in esercizio provvisorio, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto – fondi vincolati dell'esercizio 2020 pari ad euro 70.000,00;

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato B) risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, come evidenziato nell'allegato C) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, verbale n. 7 del 02.07.2021, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000;

Visti:

- - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- - il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- - lo Statuto Comunale dell'Ente;
- - il Regolamento Comunale di contabilità dell'Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

Parte accantonata:	€ 5.405.258,06
Parte vincolata:	€ 354.949,01
Parte destinata agli investimenti:	€ 115.193,00
Parte disponibile:	€ 1.145.881,89
TOTALE RISULTATO D'AMM. PRESUNTO	€ 1.145.881,89

3. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anno 2021 in esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio per applicazione delle quote dell'avanzo di amministrazione presunto es. 2020 fondi vincolati, determinato con il presente atto, per l'importo di euro 70.000,00 riportate analiticamente nell'allegato B), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. Di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo le risultanze di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno





COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNO 2021, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ES. 2020 - FONDI VINCOLATI, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERI DEI RESPONSABILI

La sottoscritta, per quanto di competenza, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



La sottoscritta, per quanto di competenza, con riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che il Revisore Unico dei Conti ha espresso in data 02.07.2021 parere favorevole sulla proposta di deliberazione con verbale n. 7/2021, che viene allegato al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 19 LUG 2021



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.07.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 19 LUG 2021



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 19 LUG 2021

